

2

3

/11  
A..

Ma, il punto da accertare non è tanto quello della ovvia penalizzazione in conseguenza della vendita per il prezzo di 2.150 miliardi autorizzata dall'ordinanza collegiale del 23/26 marzo 1993, quanto quello della sussistenza della ragionevole previsione di poter realizzare ricavi significativamente superiori qualora fosse stata seguita la strada della liquidazione ordinaria o fossero state create le condizioni per la partecipazione alla vendita di massa di più concorrenti.

Ad avviso dello scrivente commissario giudiziale l'ipotesi di partecipazione di una pluralità di concorrenti all'acquisto della massa dei beni ceduti è da considerare scarsamente realistica per le dimensioni del "budget" finanziario necessario all'acquisto del patrimonio in vendita, la disomogeneità del patrimonio, la specificità di una parte consistente del patrimonio immobiliare, la sua collocazione frazionata sull'intero territorio nazionale non consentono, anche ex-post, di ritenere ragionevolmente credibile la presenza di operatori finanziari disponibili a concorrere ad una presunta gara anche informale. Operazioni finanziarie di tali dimensioni necessitano di ben altri incentivi che non quelli rappresentati dalla tradizionale pubblicità sui media; necessitano principalmente della costituzione di "cordate" di operatori che possano ritrovarsi in un progetto imprenditoriale la cui costruzione non può certo improvvisarsi.